



Ministero della cultura
DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

CIRCOLARE

A tutti gli Istituti archivistici

E, p. c.

Capo di Gabinetto
Dott.ssa Valentina Gemignani

Capo del Dipartimento per la tutela
del patrimonio culturale – DiT
Dott. Luigi La Rocca

Organismo indipendente di
valutazione della *performance*

Direzione generale bilancio,
programmazione e monitoraggio-
Servizio V-Ufficio del
Responsabile Unico del
Procedimento per la Gestione
integrata dei servizi in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008
governancesicurezza@cultura.gov.it

Class.: 25.13.25 /

Oggetto: Adempimenti in merito agli impianti tecnologici e di sicurezza e di gestione della sicurezza antincendio-

In considerazione del ruolo fondamentale che gli impianti tecnologici e di sicurezza svolgono ai fini dell'operatività delle sedi, della sicurezza dei lavoratori e della sicurezza del patrimonio archivistico custodito, questa Direzione generale ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui principali ed inderogabili adempimenti in materia di progettazione, installazione, manutenzione e gestione degli impianti, nonché in materia di gestione della sicurezza antincendio.



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Via di San Michele 22- 00153 Roma - Tel. Segr. Dir. Gen. 06 6723 6936
P.E.C.: dg-a@pec.cultura.gov.it – P.E.O.: dg-a@cultura.gov.it

In relazione alla progettazione e realizzazione degli impianti, si ricorda che le norme di riferimento sono contenute nel Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante *“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici* (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008).

Tale decreto prevede per tutti gli impianti, ad eccezione degli impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili), la redazione di un progetto a cura di un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, elaborato secondo la regola dell'arte, ossia *“in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea”*.

E' appena il caso di ricordare che i progetti, ai diversi livelli di definizione, comprendono tutta la documentazione prevista dal Codice degli appalti (relazioni generali e specialistiche, relazioni di calcolo, elaborati grafici, computi metrici, elenco prezzi, quadro economico, capitolato speciale d'appalto, piano di manutenzione etc.) e che eventuali scostamenti in ordine agli elaborati previsti ed al grado di dettaglio esplicitato nel progetto, devono essere motivatamente disposti dal responsabile del progetto.

Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/08, a valle dell'installazione degli impianti (ivi compresi quelli di sollevamento), l'impresa esecutrice, responsabile della loro corretta esecuzione, deve redigere la Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte, resa sul modello allegato al citato decreto e corredata del progetto e delle dichiarazioni sui materiali impiegati. A norma dell'art. 7 c. 6 del suddetto decreto, qualora la Dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, può essere sostituita dalla dichiarazione di rispondenza, redatta secondo le modalità ivi indicate.

Per quanto attiene gli adempimenti inerenti alla manutenzione di tutti gli impianti, previsti innanzitutto dal D.Lgs 81/08 quale misura generale di tutela (art. 15 c.1 lettera z), essi sono disciplinati da norme specificamente ad essi dedicate, fra le quali:

- a) il D.P.R. 22.10.2001, n.462 recante *“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”* che per gli impianti elettrici di messa a terra e per gli impianti di protezione scariche atmosferiche, prescrive, oltre alla regolare manutenzione, la verifica biennale a cura degli enti a ciò deputati (ASL, ARPA etc.);
- b) il D.P.R. 30.04.1999, n.162 recante *“Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori”* che prescrive, per i suddetti impianti, l'obbligatorietà di affidare la manutenzione a ditte specializzate per la regolare manutenzione, nonché la verifica biennale a cura degli enti a ciò deputati (ASL, ARPA etc.);
- c) la Norma UNI 11280:2020 relativa alle procedure per il controllo iniziale e la manutenzione dei sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi, che detta le regole tecniche per i controlli iniziali, i controlli periodici (semestrali) e le revisioni (decennali) per tali impianti.



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Via di San Michele 22- 00153 Roma - Tel. Segr. Dir. Gen. 06 6723 6936
P.E.C.: dg-a@pec.cultura.gov.it – P.E.O.: dg-a@cultura.gov.it

Giova inoltre ricordare ancora il d.lgs 81/08 che, all'art. 86 c.1, sancisce: *“Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza”*.

In ordine agli aspetti gestionali, e con particolare riferimento agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, si richiama il D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418 recante *“Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi”*. Tale Decreto, ancora vigente, può essere preso a riferimento per la progettazione antincendio in alternativa al codice di prevenzione incendi (Decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2015); esso prevede l'individuazione del responsabile tecnico degli impianti, con compiti inerenti la verifica e la manutenzione degli impianti, la tenuta della documentazione, l'informazione e l'addestramento del personale (art. 9 c.1).

Qualora la progettazione antincendio sia effettuata invece con riferimento al Decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 (*Codice di prevenzione incendi*), come integrato dal Decreto del Ministro dell'Interno 10 luglio 2020 (*“Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”*), il responsabile dell'attività deve organizzare la gestione della sicurezza antincendio (GSA) sia in esercizio che in emergenza, anche eventualmente prevedendo l'istituzione dell'Unità Gestione Sicurezza Antincendio ed il suo coordinatore, in base al livello di prestazione definito dal progettista antincendio.

Un'attenzione particolare deve essere rivolta agli impianti di spegnimento automatico a estinguenti gassosi che richiedono, oltre agli adempimenti relativi alla progettazione, alla installazione ed alla manutenzione prima richiamati, un'attenta gestione degli eventi emergenziali, secondo procedure codificate nei Piani di Emergenza Interni e verificate tramite simulazioni ed esercitazioni, oltre che una formazione ed informazione specifiche per tutto il personale. A tale proposito, si richiama la circolare della Direzione generale sicurezza del patrimonio culturale n. 4 del 10 maggio 2021 recante *“Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro in presenza di impianti di spegnimento a gas inerte - valutazione dei rischi e gestione dell'emergenza”*, che ad ogni buon fine si allega alla presente circolare, e si invitano tutti gli istituti a verificare di aver ottemperato a quanto previsto dalla suddetta circolare.

Si invitano altresì gli istituti a volere monitorare e verificare puntualmente l'avvenuto adempimento a quanto prima richiamato, avvalendosi del supporto del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Tarasco



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Via di San Michele 22- 00153 Roma - Tel. Segr. Dir. Gen. 06 6723 6936
P.E.C.: dg-a@pec.cultura.gov.it – P.E.O.: dg-a@cultura.gov.it